

COPIA

COMUNE di ALBISSOLA MARINA Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. **14** del Registro

OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI SPETTANTI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE.

L'anno DUEMILADODICI addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano:

N.		Pres.	N.		Pres.
1	AGLIETTO Enrica	SI	11	NASUTI Gianluca	SI
2	BADANO Francesco	SI	12	PAOLA Gaudenzio	SI
3	BOLLA Alessio	NO	13	PARODI Guido	SI
4	CAVIGLIA Giacomo	SI	14	PASINI Maria Grazia	SI
5	CHIAPPORI Claudia	SI	15	SILVESTRO Luigi	SI
6	CHIARBONELLO Furio	SI	16	VICENZI Nicolò	SI
7	CUOMO Barbara	SI	17	VILLA Gabriele	NO
8	GRADELLA Giuseppe	SI			
9	LENZI Fabio	SI			
10	LODOVISI Antonella	SI			

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna GENOVA.

Il Sig. Nicolò VICENZI Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad deliberare sull'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE



PRESO ATTO dell'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modifiche nella Legge 214/2011, che anticipa al primo gennaio 2012 l'applicazione dell'Imposta Municipale propria introdotta con il Decreto sul federalismo municipale (articoli 8 e 9 Decreto Legislativo 23/2011);

PRESO ATTO del Decreto Legge 16/2012 e della Legge di conversione 44/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;

PRESO ATTO della previsione normativa con la quale si prevede una possibile rimodulazione in corso d'anno delle aliquote basi da parte dello Stato che potrà dare luogo all'adeguamento delle aliquote comunali stabilite con il presente atto;

DATO ATTO che ai sensi del comma 14 lettera a) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 sono venuti meno i vincoli all'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi comunali;

PRESO ATTO della Legge 44/2012;

VISTO l'art. 13 comma 15 del citato D.L. n. 201, che stabilisce l'obbligo dall'anno 2012 di inviare al Ministero Economia e Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, individuandone tempistiche e modalità;

VISTO il Decreto Legge n. 216/2011 convertito in legge 24/02/2012 n. 14 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2012 e che con il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 20/6/2012 il termine è stato differito al 31/8/2012;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Albissola Marina in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani solo se individuati nell'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT;

1000

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

 CONSIDERATO che:

le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Albissola Marina, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;

- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

PRESO ATTO della Legge 183/2001 relativa al patto di stabilità;

VISTO altresì che l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012 consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

PRESO ATTO della circolare esplicativa numero 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/5/2012 prot. 9485/2012 che all'articolo 10.2 recita testualmente: "I Comuni entro il 30/9/2012 sulla base dei dati aggiornati e in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del Testo unico Decreto legislativo 267/2000 e art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo" e "...anche quelle stabilite dalla legge possono essere modificate successivamente con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare l'ammontare complessivo del gettito previsto per il 2012"

PRESO ATTO che la circolare esplicativa sopra menzionata, in merito al comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011, si esprime nel modo seguente: "... si prevede che il

pagamento della prima rata sia effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni, ritenendo possano in esso ricondursi anche le ipotesi disciplinate dall'articolo 10, comma 3, Legge 212/2000 relative alla tutela dell'affidamento della buona fede nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e versamento dell'IMU, per l'anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da – obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria-"

PRESO ATTO del Regolamento per la gestione dell'IMU;

VISTA la delibera della Giunta Comunale numero 56 del 30/4/2012 relativa alla proposta di determinazione delle aliquote per l'IMU 2012;

CONSIDERATO il fabbisogno complessivo di risorse economiche che emerge da una lettura approfondita della bozza di schema di bilancio di previsione 2012;

RITENUTO di non poter più applicare le agevolazioni previste nella delibera Consiliare 66/2002 relative al programma organico di intervento di cui alla legge regionale 25/87 relativo al Centro storico di Albissola Marina e zone adiacenti", nella quale si agevolavano gli interventi dei privati che partecipavano alla riqualificazione del centro storico prevedendo la riduzione di un punto percentuale per tre anni consecutivi dall'inizio dei lavori dell'aliquota ICI, in quanto incompatibili con le disposizioni di cui al Decreto Legge 201/2011;

PRESO ATTO che, secondo quanto disposto nei Decreti sopra citati, per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

RITENUTO che per poter usufruire delle aliquote agevolate il contribuente deve presentare, entro 90 giorni dalla data in cui l'applicazione del beneficio ha avuto inizio, apposita comunicazione corredata dalla documentazione comprovante i requisiti necessari. Tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (rimangono valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI se la situazione non è variata);

PRESO ATTO che per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012;

PRESO ATTO di quanto stabilito nei Decreti Fiscali per il 2012 in merito alla detrazione per abitazione principale che così recita: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica" inoltre "Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico e contabile espresso rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi del 1° comma dell'articolo 49 del DLgs 267 del 18/8/2000;

CON VOTI 9 favorevoli, 5 contrari (Furio Chiarbonello, Luigi Silvestro, Guido Parodi, Giuseppe Gradella, Fabio Lenzi), 1 astenuto (Cuomo Barbara), espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1) di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2012**, così di seguito:

- l'aliquota base prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (0,4%), viene aumentata di 0,1 punti percentuali (quindi 0,5%);
- l'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) viene applicata per gli immobili:
 - della categoria A (esclusa cat. A10):
 - locati con regolare contratto di affitto, per il periodo dell'anno in cui risultano locati
 - concessi in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado che risultino ivi residenti
 - della categoria B
- l'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) viene aumentata di 0,1 punti percentuali (quindi 0,86%) per le categorie catastali A10 – C1 – C2 – C3 – C4 – C5 – D (esclusa cat. D10) nel caso in cui il proprietario svolga in essi la propria attività lavorativa prevalente;
- l'aliquota base prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale rimane invariata rispetto a quella stabilita all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, (0,2%);
- l'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) viene aumentata di 0,3 punti percentuali (quindi 1,06%) per tutti gli altri immobili.

2) di stabilire altresì per l'anno 2012 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati stabiliti nel "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria" in € 200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliari adibita ad abitazione principale;

3) di stabilire che, secondo quanto disposto nei Decreti sopra citati, per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

4) di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 in quanto la determinazione di cui al punto 1) è data in via precauzionale sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'economia e delle finanze e in attesa dei dati definitivi;

5) di stabilire che, secondo quanto chiarito dalla circolare esplicativa numero 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/5/2012 prot. 9485/2012 citata in premessa, le aliquote e detrazioni deliberate nel presente atto si intendono modificate automaticamente nell'eventualità in cui "le aliquote e le detrazioni del tributo siano modificate dalla legge con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare l'ammontare complessivo del gettito previsto per il 2012";

6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012;

7) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti successivi;

Successivamente,

CON VOTI 9 favorevoli, 5 contrari (Furio Chiarbonello, Luigi Silvestro, Guido Parodi, Giuseppe Gradella, Fabio Lenzi), 1 astenuto (Barbara Cuomo), espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Nicolò VICENZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanna GENOVA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: F.to Giovanna GENOVA

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: F.to Giovanna GENOVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanna GENOVA



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanna GENOVA



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata trasmessa, con lettera nr in data, al Co.Re.Co. a seguito di richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

- dell'atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000);

- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 134, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000) senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento.

essendo decorsi 30 giorni dall'audizione richiesta dal Co.Re.Co. senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento (art. 133, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

essendo pervenuta comunicazione da parte del Co.Re.Co. attestante che lo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanna GENOVA



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto è conforme all'originale ed è rilasciato per uso amministrativo.

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanna GENOVA

